

REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

(Aggiornato al DPR 5.10.2010 n. 207 e alla L.106/2011)

INDICE

- Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI
- Art. 2 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- Art. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)
- Art. 4 – FORNITURE DI BENI E SERVIZI
- Art. 5 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO PER FORNITURE PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
- Art. 6 – COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA (art. 125, comma 11, primo capoverso)
 - 6.1 - Determinazione a contrarre
 - 6.2 - Lettera d'invito
 - 6.3 - Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva
 - 6.4 - Criteri di assegnazione
 - 6.5 - Contratto
 - 6.6 - Modalità di esecuzione e fine prestazione
 - 6.7 - Verifica requisiti
 - 6.8 - Post informazione
 - 6.9 - Penalità ed inadempimenti nell'esecuzione
- Art. 7 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA (art. 125, comma 11, ultimo capoverso)
 - 7.1 - Previa indagine di mercato tra almeno tre operatori
 - 7.2 - Ad un operatore previo accertamento congruità del prezzo
- Art. 8 – LAVORI
- Art. 9 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA
- Art. 10 – COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA (art. 125, comma 8, primo capoverso)
 - 10.1 - Determinazione a contrarre – Lettera d'invito – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – perizia suppletiva
 - 10.2 - Criteri di assegnazione del cottimo lavori
 - 10.3 - Contratto
 - 10.4 - Modalità di esecuzione lavori e fine prestazione
 - 10.5 - Verifica requisiti
 - 10.6 - Post informazione
 - 10.7 - Penalità ed inadempimenti nell'esecuzione
- Art. 11 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI (art. 125, comma 8, ultimo capoverso)
 - 11.1 - Affidamento diretto previa indagine di mercato tra almeno tre operatori
 - 11.2 - Affidamento diretto ad un operatore previo accertamento congruità del prezzo
- Art. 12 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN CASO DI URGENZA E SOMMA URGENZA
 - 12.1 - Urgenza
 - 12.2 - Somma urgenza
- Art. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
- Art. 14 – SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (art. 125, comma 11, ultimo capoverso)
 - 14.1 - Servizi di valore inferiore/uguale a ventimila euro
 - 14.2 - Servizi di valore inferiore/uguale a diecimila euro

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI

1. Il presente Regolamento è espressamente previsto dall'art. 125 comma 14 del Dlgs 163/06 e s.m.i. come atto necessario per l'affidamento delle forniture, servizi e lavori attraverso le modalità delle spese in economia;
2. Esso disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché dei criteri di rotazione, parità di trattamento e concorrenza tra gli operatori economici.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le indicazioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 12 aprile 2006 n. 163) ed in particolare:
 - per le forniture e i servizi: art.125, da c.9 a c. 11 ss. Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 329-338 D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
 - per i lavori: art. 125, da c.5 a c. 8, Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 173-177 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
5. Alla luce della tipologia e delle finalità delle acquisizioni in economia, per i rapporti commerciali oggetto del presente regolamento, non trovano applicazione gli articoli 11 e 12 del Dlgs n. 163/02006 incompatibili con la celerità delle procedure di acquisizione in economia.
6. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti e, per quanto non espressamente previsto in esso, si rinvia ai principi di cui al Dlgs 163/2006 e s.m.i., alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti DPR 207/2010 ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici.

Art. 2 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 3 e comunque nei limiti di importo previsti dalla soglia comunitaria ai sensi della direttiva n. 2004/18/CE e s.m.i.
2. Gli importi monetari sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.
3. Per tutte le procedure di acquisti in economia, i limiti di spesa indicati al successivo art. 3 si riferiscono all'importo massimo per ogni negoziazione attivata.
4. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici o finanziari risultanti dal provvedimento del Dirigente responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. A norma dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici nominano per ogni procedura di acquisto un Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.



2. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D. Lgs. 163/2006, ivi compresi gli affidamenti in economia, oggetto del presente Regolamento, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. Il RUP, ai sensi del presente Regolamento, viene individuato di norma nel Dirigente della Struttura (semplice o complessa) dell'Agenzia, che abbia avviato l'acquisizione della fornitura o del servizio.

4. Il RUP cura in particolare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di acquisto, dispone l'esecuzione degli interventi in economia e ne accerta la congruità del prezzo ai sensi dell'art. 336 del DPR 207/2010.

5. E' suo compito anche vigilare sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate, fatta salva la possibilità di individuare il Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 163/2006.

6. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che, in taluni casi, non coincide con il Rup (Responsabile unico del procedimento dell'opera).

Art. 4 – FORNITURE DI BENI E SERVIZI

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi nei casi sotto elencati.

Per le seguenti tipologie di beni:

- a) Libri, riviste e giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione (limite di importo: Euro 50.000,00);
- b) Reattivi e reagenti e di materiali necessari alle attività laboratoristiche (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- c) Materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti (limite di importo: Euro 170.000,00);
- d) Apparecchiature informatiche (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- e) Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici aziendali (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- f) Attrezzature ed apparecchiature tecnico-scientifiche (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- g) Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile e le telecomunicazioni (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- h) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- i) Beni mobili, autovetture, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessari al corretto svolgimento dell'attività aziendale (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- j) Beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali aziendali (limite di importo: Euro 70.000,00);
- k) Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di apparecchiature informatiche (terminali, p.c., stampanti, etc.) e per servizi informatici in genere (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- l) Vestiario e dispositivi di protezione individuale (limite di importo: Euro 150.000,00);
- m) Cancelleria (limite di importo Euro 50.000,00);
- n) Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- o) Materiale di ferramenta (limite di importo: Euro 20.000,00);
- p) Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia (limite di importo Euro 170.000,00);
- q) Segnaletica di sicurezza e direzionale (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- r) Programmi informatici (limite di importo: Euro 170.000,00).

Per le seguenti tipologie di servizi:



- a) Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Agenzia, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori (limite di importo: Euro 50.000,00);
- b) Servizi di "global service" per prestazioni varie (piccoli lavori di manutenzione, riparazioni, ecc) entro il limite di € 30.000,00;
- c) Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- d) Servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazioni (limite di importo: Euro 100.000,00);
- e) Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di smaltimento dei rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- f) Servizi di lavanderia (limite di importo: Euro 50.000,00);
- g) Servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature aziendali, autovetture, beni mobili registrati ed altri beni mobili in genere (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- h) Servizi di manutenzione della strumentazione per il monitoraggio ambientale e le misure ambientali (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- i) Servizi di mantenimento e manutenzione evolutiva delle piattaforme informatiche per elaborazioni ambientali (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- j) Servizi di mensa e ristorazione (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- k) Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura (limite di importo: Euro 75.000,00);
- l) Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro (limite di importo: Euro 75.000,00);
- m) Servizi di pulizie, spedizione, imballaggio e facchinaggio (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- n) Servizi di gestione della corrispondenza (limite di importo: Euro 150.000,00);
- o) Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi (limite di importo: Euro 150.000,00);
- p) Servizi di stampa, tipografia, litografia, masterizzazione, serigrafia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva (limite di importo: Euro 150.000,00);
- q) Servizi di traduzione ed interpretariato (limite di importo: Euro 50.000,00);
- r) Servizi tecnici (progettazione opere pubbliche, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/1996, collaudi statici tecnico-amministrativi, prestazioni tecniche di supporto alla progettazione e alla direzione dei lavori) (limite di importo: Euro 20.000,00) per cui si rinvia al successivo art. 13;
- s) Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato (senza limiti d'importo – servizi esclusi, art. 19 del dlgs 163/06)
- t) Servizi assicurativi, finanziari, di consulenza ed assistenza in materia assicurativa, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- u) Servizi informatici (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- v) Servizi per la custodia e la sicurezza (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- w) Spese per rappresentanza (limite di importo Euro 50.000,00);
- z) Servizi di telecomunicazioni (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- aa) Servizi inerenti l'erogazione di energia elettrica, gas, teleriscaldamento, telefonia fissa e mobile, servizi di trasmissione dati (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- bb) Servizi di formazione e perfezionamento del personale, compresa la partecipazione a corsi indetti a diverso titolo da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie (limite di importo: entro la soglia comunitaria);
- cc) Rilegatura di libri e pubblicazioni, compresa la progettazione grafica (limite di importo: Euro 50.000,00);
- dd) Servizi di indagini geognostiche finalizzate alle analisi di laboratorio dei campioni prelevati (limite: entro soglia comunitaria).

Casi particolari:

Oltre ai casi sopra indicati, l'art. 125 dlgs 163/06, al comma 10, consente il ricorso al sistema delle spese in economia per beni e servizi anche nelle seguenti ipotesi:

- a) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;



b) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) Prestazioni periodiche di servizi e/o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico o culturale.

Art 5 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Prima di attivare un'autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i o le procedure previste nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.). In caso affermativo, il Dirigente competente valuta la convenienza della convenzione quadro, e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto o, de del caso, valuta le offerte del ME.PA. avviando le procedure di acquisto ivi previste. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro o del ME.PA., laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nel precedente art. 4, le spese in economia possono essere operate attraverso :

COTTIMO FIDUCIARIO per fornitura di beni e servizi (art. 125 comma 11 dlgs 163/06 e s.m.i primo capoverso)

AFFIDAMENTO DIRETTO per fornitura di beni e servizi (art. 125 comma 11 ultimo capoverso)

Affidamento diretto previa indagine di mercato tra almeno tre operatori

Affidamento diretto ad un operatore previo accertamento della congruità del prezzo.

Naturalmente potranno essere adottate, senza limiti, le procedure ad evidenza pubblica ogni qualvolta il RUP lo ritenga opportuno.

Art. 6 – COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA (art. 125 comma 11, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., primo capoverso)

Per l'acquisizione di beni e servizi, il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria o inferiore agli importi indicati all'articolo 4 del presente Regolamento, si può procedere ad affidamento attraverso cottimo fiduciario che rappresenta una particolare forma di procedura negoziata.

Il cottimo fiduciario presuppone l'invito di almeno **cinque operatori** individuati attraverso un albo fornitori, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, un sistema strutturato di qualificazione (per prodotti di alta specificità tecnica come reagenti di laboratorio o strumentazione tecnico-scientifica) oppure attraverso la pubblicazione, per almeno sette giorni, di un avviso pubblico sul sito web dell'Agenzia.

Le modalità di selezione dell'operatore economico affidatario dovranno, di norma, ricalcare la procedura secondo i canoni dell'evidenza pubblica (lettera d'invito con capitolato o relazione tecnica, scadenze certe, offerte in busta chiusa, criteri di valutazione, sedute pubbliche).



Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo delle candidature previsto dal presente Regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal RUP, questi può individuare, se possibile, con altri mezzi le ditte/società da invitare ed, in ogni caso, il RUP può incrementare il numero degli operatori che ne hanno fatto richiesta.

Qualora dalla suddetta ricerca non sia stato possibile individuare fornitori in numero di cinque, si procederà con i candidati reperiti.

Il termine di ricezione delle offerte nei cottimi fiduciari, di norma, non deve essere inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di invio dell'invito o dalla data di pubblicazione del bando, comunque l'individuazione dei termini di ricezione spetta al RUP che deve motivarli qualora siano inferiori a 15 giorni.

L'apertura delle domande di partecipazione e dell'offerta economica avviene in sedute pubbliche, l'apertura e la valutazione delle offerte tecniche in sedute non pubbliche; fatta eccezione del caso di aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa per cui è nominata una Commissione giudicatrice secondo i criteri individuati nell'apposito Regolamento, le sedute sono presiedute dal Responsabile del procedimento o suo Delegato, assistito da due testimoni e da un Segretario nominati dal RUP stesso.

6.1 – Determinazione a contrarre

Nel caso di cottimo fiduciario, preliminarmente all'avvio della procedura negoziata, occorre adottare una Determinazione dirigenziale a contrattare con la quale vengono definiti:

- il fine che con il contratto si intende perseguire
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- le modalità di scelta del contraente ammesse ai sensi della normativa vigente in materia e del presente Regolamento e le ragioni che ne sono alla base

6.2 – Lettera d'invito

La lettera di invito del cottimo deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del DPR 207/2010, e quelli ulteriori di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- la qualificazione professionale generale o specifica richiesta al contraente
- i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione specifici, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica, escluse quelle relative alla valutazione tecnica che solitamente sono sedute non pubbliche;
- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26,



c.5, Dlgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.;

- codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).
- penalità previste, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore al 10% del valore contrattuale.

In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax.

Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.

6.3 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione del cottimo fiduciario è stabilito con determinazione assunta dal Dirigente competente per acquisti previsti nel Piano degli investimenti o in altri documenti programmatici o perizie di stima.

2. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal Dirigente competente nei limiti della spesa finanziata e sarà precisata nella determinazione di aggiudicazione, se prevista, o in successivo provvedimento.

3. Al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, quando la spesa complessiva, IVA esclusa, rientri nel limite fissato per le spese minute o di insorgenza immediata, regolabili direttamente dagli economi, essa può essere preventivamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente competente, di apposito modello, reso eseguibile con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria; detto modello contiene la descrizione dell'oggetto ed assume la funzione di provvedimento.

4. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

5. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Dirigente competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

6.4 – Criteri di assegnazione cottimo



1. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, di regola viene applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo oppure, se del caso, quello del prezzo più basso.

2. Nella procedura di confronto concorrenziale non è di regola applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

6.5 – Contratto

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e dal Capitolato. L'offerta e la lettera-contratto nel cottimo sono soggetti all'imposta di bollo a carico dell'affidatario;

Il contratto deve contenere, a pena di nullità:

- a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari)
- b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.

Al contratto devono essere allegati:

- a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
- b) se del caso, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L.488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.
- c) la garanzia fidejussoria del 10% dell'importo aggiudicato, al netto di iva, a meno che il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione (specificata nella lettera d'invito). La garanzia può non essere richiesta per forniture, servizi e lavori inferiori a quarantamila euro. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
- d) la polizza all risk può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività d'impresa.

Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al **"contratto aperto"**; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.

Prima della stipula del contratto o della data dell'ordine e nel corso di espletamento del contratto, a cadenza regolare, l'Amministrazione provvede ad acquisire d'ufficio il DURC dell'aggiudicatario. Per importi inferiori a 40.000,00 euro si prescinde dall'acquisizione del DURC da parte dell'Arta che può essere sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 oppure dal DURC presentato dall'affidatario.

6.6 – Modalità di esecuzione e fine prestazione

a) Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie.

b) Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

c) Per le forniture ed i servizi di importo superiore a € 40.000,00 deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla pratica; per importi inferiori a quarantamila euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione, corredato da fattura vistata dal RUP o suo delegato, depositato presso il Servizio Bilancio, rappresenta un'implicita attestazione dell'avvenuta



verifica di regolare esecuzione.

d) E' compito del RUP o del Responsabile dell'esecuzione del contratto (art. 119 del Dlgs 163/2006) o del delegato del RUP se necessita di persona con particolare qualifica tecnica, documentare in modo dettagliato l'andamento dei servizi e forniture ed assoggettarlo a controllo al fine di accertare se le prestazioni in generale che formano oggetto della fattura corrispondano per quantità e qualità al contratto o all'ordine.

6.7 – Verifica requisiti

Nel cottimo fiduciario non viene applicata la procedura di verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prevista nell'art. 48 del Dlgs 163/06 mediante sorteggio effettuato in corso di gara. Si procede alla verifica di tutti i requisiti dell'aggiudicatario e, nel caso di esecuzione in danno, del secondo classificato.

6.8 – Post- informazione

I contratti per le spese in economia, in quanto perfezionati autonomamente da ciascun Servizio, non sono soggetti a repertoriatura.

L'Unità Organizzativa che tiene la Raccolta dei contratti deve inoltrare il modello GAP per gli importi superiori a lordi 51.645,69 Euro.

Per i servizi e le forniture, ai sensi dell'art.331, c.3, DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario **di importo pari o superiore ad euro 40.000** è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

6.9 – Penalità ed inadempimenti nell'esecuzione

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, che non possono essere superiori al 10% dell'importo contrattuale, previa contestazione scritta da parte del RUP degli addebiti mossi all'impresa medesima.

Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il RUP, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 125 comma 11 ultimo capoverso)

Per acquisizioni di beni e servizi di importo contenuto **entro 40.000 Euro**, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

7.1 – Affidamento diretto previa indagine di mercato tra almeno tre operatori

Per l'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra ventimila e quarantamila euro (esclusi), si può procedere ad affidamento diretto previa indagine di mercato tra almeno **tre operatori** del settore scelti, possibilmente, tra fornitori qualificati ed a rotazione.

L'indagine di mercato presuppone l'acquisizione di preventivi attraverso la forma che il Responsabile del Procedimento riterrà più opportuna (es. via fax, via mail, ecc) al solo fine di garantire la congruità del prezzo e la celerità della procedura, dandone, comunque, riscontro sulla determina a contrarre.



Il criterio della rotazione o della scelta di fornitori qualificati non è applicato nel caso in cui il bene o servizio abbiano caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici, nel caso di scarso numero di fornitori presenti sul mercato (monopolio o oligopolio) o nel caso di comprovati motivi d'urgenza comportanti danni per l'Agenzia se non risolti opportunamente nei tempi necessari. Ognuna di queste condizioni dovrà essere debitamente valutata e documentata dal Responsabile del procedimento.

In questo caso l'acquisto sarà formalizzato con la determina di impegno di spesa; il preventivo e l'ordine sono in carta semplice.

7.2 – Affidamento diretto ad un operatore previo accertamento della congruità del prezzo

Per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ventimila euro si può procedere, previo accertamento della congruità del prezzo da parte del RUP e della qualificazione professionale necessaria, ad affidamento diretto ad un fornitore prescindendo dalla richiesta di una pluralità di offerte al fine di garantire la massima semplificazione e la tempestività di intervento.

Gli affidamenti diretti ad un solo fornitore nel corso dell'anno solare non devono superare le soglie di importo sopra indicate. In questo caso l'acquisto sarà formalizzato con la determina di impegno di spesa; il preventivo e l'ordine sono in carta semplice.

Le piccole spese di acquisto al minuto sono regolarizzati mediante nota-ordinativo

Art. 8 – LAVORI

I **lavori** sono relativi a tutti i beni immobili per mezzo dei quali opera l'Agenzia, e cioè tutti i fabbricati di proprietà dell'Ente, in comodato o in locazione passiva, adibiti ad attività d'istituto, comprese le accessioni, le pertinenze, gli impianti e i manufatti di qualsiasi natura appartenenti a detto patrimonio, su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

Con le modalità in economia sono consentiti gli interventi di seguito specificati:

A. Tutti i lavori e le manutenzioni straordinarie ed ordinarie , nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature agenziali per importi inferiori ad € 200.000,00.

B. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara.

C. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:

a) scavi,

b) demolizioni,

c) prove penetrometriche,

d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,

e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,

D. Manutenzione o riparazione, di opere od impianti dell'Agenzia, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006.

E. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

F. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o interventi ed eventuali somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per i lavoratori dell'Agenzia o per terzi, determinatesi a seguito di eventi imprevedibili e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

G. Affidamenti in economia complementari all'appalto

Nei casi sotto indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o lavoro eseguiti in appalto:



a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta

all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;

c) lavori e provviste in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 18, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Art. 9 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nel precedente art. 8, i lavori in economia possono essere operati attraverso :

COTTIMO FIDUCIARIO lavori (art. 125 comma 8 dlgs 163/06 e s.m.i primo capoverso)

AFFIDAMENTO DIRETTO lavori (art. 125 comma 8 ultimo capoverso):

Affidamento diretto previa indagine di mercato tra almeno tre operatori

Affidamento diretto ad un operatore previo accertamento della congruità del prezzo.

Naturalmente potranno essere adottate, senza limiti, le procedure ad evidenza pubblica ogni qualvolta il RUP lo ritenga opportuno.

Art. 10 – COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI (art. 125, comma 8, D.Lgs. 163/06 e s.m.i, primo capoverso)

Per lavori di importo inferiori ad euro duecentomila si può procedere ad affidamento attraverso cottimo fiduciario che rappresenta una particolare forma di procedura negoziata.

Il cottimo fiduciario presuppone l'invito di almeno **cinque operatori** individuati attraverso un albo fornitori, un sistema strutturato di qualificazione oppure attraverso la pubblicazione, per almeno sette giorni, di un avviso pubblico sul sito web dell'Agenzia.

Le modalità di selezione dell'operatore economico affidatario dovranno, di norma, ricalcare la procedura secondo i canoni dell'evidenza pubblica (lettera d'invito con capitolato o relazione tecnica, scadenze certe, offerte in busta chiusa, criteri di valutazione, sedute pubbliche).

Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo delle candidature previsto dal presente Regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal RUP, questi può individuare, se possibile, con altri mezzi le imprese da invitare ed, in ogni caso, il RUP può incrementare il numero degli operatori che ne hanno fatto richiesta.

Qualora dalla suddetta ricerca non sia stato possibile individuare fornitori in numero di cinque, si



procederà con i candidati reperiti.

Il termine di ricezione delle offerte nei cottimi fiduciari, di norma, non deve essere inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di invio dell'invito o dalla data di pubblicazione del bando, comunque l'individuazione dei termini di ricezione spetta al RUP che deve motivarli qualora siano inferiori a 15 giorni.

L'apertura delle domande di partecipazione e dell'offerta economica avviene in sedute pubbliche, l'apertura e la valutazione delle offerte tecniche in sedute non pubbliche; fatta eccezione del caso di aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa per cui è nominata una Commissione giudicatrice secondo i criteri individuati nell'apposito Regolamento, le sedute sono presiedute dal Responsabile del procedimento o suo Delegato, assistito da due testimoni e da un Segretario nominati dal RUP stesso.

10.1 – Lavori: Determinazione a contrarre – Lettera d'invito – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

Valgono le stesse prescrizioni degli artt. 6.1 - 6.2 - 6.3 contenute nella parte relativa alle spese in economia per beni e servizi.

10.2 – Criteri di assegnazione del cottimo lavori

1. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito di regola il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi. Sarà comunque possibile adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui sia essenziale od opportuno il confronto, oltre del prezzo, anche di altri parametri di valutazione quali i tempi di esecuzione, realizzazione di progettazione/esecuzione integrata, nei casi di specialità dell'intervento, delle tecniche di esecuzione, di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

2. Nella procedura di confronto concorrenziale non è di regola applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

10.3 – Contratto

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei lavori, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e dal Capitolato. L'offerta e la lettera-contratto nel cottimo sono soggetti all'imposta di bollo a carico dell'affidatario;

Il contratto deve contenere, a pena di nullità:

- a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari)
- b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.

Al contratto devono essere allegati:

- a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
- b) la garanzia fidejussoria del 10% dell'importo aggiudicato, al netto di iva, a meno che il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione (specificata nella lettera d'invito). Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
- c) la polizza all risk può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.



Si prescinde, inoltre, dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Prima della stipula del contratto o della data dell'ordine e nel corso di espletamento del contratto, a cadenza regolare, l'Amministrazione provvede ad acquisire d'ufficio il DURC dell'aggiudicatario. Per importi inferiori a 40.000,00 euro si prescinde dall'acquisizione del DURC da parte dell'Arta che può essere sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 oppure dal DURC presentato dall'affidatario.

10.4 – Modalità di esecuzione lavori e fine prestazione

a) Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

b) Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

c) I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

d) Per i lavori in economia è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. Da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà, in questi casi, all'emissione del certificato di regolare esecuzione, escludendo il collaudo, essendo i lavori in economia contenuti nell'importo di € 200.000,00.

e) Per i lavori di importo inferiore ad € 20.000,00 il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal RUP.

f) Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza (dlgs 81/2009 e s.m.i.) si rinvia all'art. 12 del presente Regolamento

10.5 – Verifica requisiti

Valgono le stesse prescrizioni degli artt. 6.7 contenute nella parte relativa alle spese in economia per beni e servizi.

10.6 – Post-informazione

I contratti per le spese in economia, in quanto perfezionati autonomamente da ciascun Servizio, non sono soggetti a repertoriazione.

L'Unità Organizzativa che tiene la Raccolta dei contratti deve inoltrare il modello GAP per gli importi superiori a lordi 51.645,69 Euro.

L'esito degli affidamenti di lavori mediante cottimo fiduciario di importo **pari o superiore ad euro 40.000** è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente e sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco trimestrale:

Mentre per i cottimi di importo **pari e inferiore ad euro 40.000** sono da comunicarsi all'Osservatorio sempre con **cadenza trimestrale** nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell'importo complessivo.

Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.

10.7 – Penalità ed inadempimenti nell'esecuzione



Valgono le stesse prescrizioni degli artt. 6.9 contenute nella parte relativa alle spese in economia per beni e servizi.

Art. 11 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI (art. 125 comma 8 – ultimo capoverso)

11.1 – Affidamento diretto previa indagine di mercato tra almeno tre operatori

Per l'acquisizione di lavori di importo compreso tra ventimila e quarantamila (esclusi), si può procedere ad affidamento diretto previa indagine di mercato tra almeno **tre operatori** del settore scelti, possibilmente, tra fornitori qualificati ed a rotazione.

L'indagine di mercato presuppone l'acquisizione di preventivi attraverso la forma che il Responsabile del Procedimento riterrà più opportuna (es. via fax, via mail, ecc) al solo fine di garantire la congruità del prezzo e la celerità della procedura, dandone, comunque, riscontro sulla determina a contrarre.

Il criterio della rotazione o della scelta di fornitori qualificati non è applicato nel caso in cui il lavoro abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici, nel caso di scarso numero di fornitori presenti sul mercato (monopolio o oligopolio) o nel caso di comprovati motivi di opportunità comportanti danni per l'Agenzia se non risolti opportunamente nei tempi necessari. Ognuna di queste condizioni dovrà essere debitamente valutata e documentata dal Responsabile del procedimento.

In questo caso l'acquisto sarà formalizzato con la determina di impegno di spesa; il preventivo e la nota ordinativo sono in carta semplice.

11.2 – Affidamento diretto ad un operatore previo accertamento della congruità del prezzo

Per l'acquisizione di lavori di importo inferiore ventimila si può procedere, previo accertamento della congruità del prezzo da parte del RUP e della qualificazione professionale necessaria, ad affidamento diretto ad un fornitore prescindendo dalla richiesta di una pluralità di offerte al fine di garantire la massima semplificazione e la tempestività di intervento.

Gli affidamenti diretti ad un solo fornitore nel corso dell'anno solare non devono superare le soglie di importo sopra indicate.

In questo caso l'acquisto sarà formalizzato con la determina di impegno di spesa; il preventivo e la nota ordinativo sono in carta semplice.

Art. 12 – AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI IN CASO DI URGENZA E SOMMA URGENZA

12.1 – Urgenza

Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

12.2 – Lavori di somma urgenza

Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata



esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte dell'Amministrazione

Art. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, delle forniture e servizi si applica il Dlgs 81/2008 e s.m.i.

Nel caso dei **lavori**, indipendentemente dall'importo della prestazione, sono previsti i seguenti adempimenti:

- n. 1 sola impresa esecutrice: DUVRI a cura dell' Artista - PSS (Piano sostitutivo di sicurezza) + POS (Piano operativo di sicurezza) a cura dell' impresa esecutrice
- più imprese esecutrici : PSC (Piano di coordinamento della sicurezza) a cura del CSP o CSE dell'Artista + POS a cura dell' impresa esecutrice
- se viene redatto il PSC non viene redatto il PSS e viceversa

Art. 14 – SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (art. 125, comma 11, ultimo capoverso)

I servizi tecnici di ingegneria ed architettura riguardano la progettazione di opere pubbliche, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/1996 (CSP e CSE) , i collaudi statici tecnico-amministrativi e le prestazioni tecniche di supporto alla progettazione e alla direzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 90 , comma 6, del Dlgs 163/06 e s.m.i., l'Artista può affidare la redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, i collaudi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alle attività sopra indicate, a soggetti esterni all'Amministrazione, solo in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di istituto ovvero in caso di lavori di particolare complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal RUP.

Si prescinde, inoltre, dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Agenzia provvede con professionisti esterni, il limite di importo al di sotto del quale sono utilizzabili le modalità delle spese in economia è pari ad **Euro 20.000,00** come previsto dall'art. 267, comma 10, DPR 207/2010 e dalle det. AVCP n. 4/2007 e 5 /2010.

Gli affidamenti di servizi tecnici devono essere preceduti, in ogni caso, dalla dichiarazione del professionista affidatario circa il possesso dei requisiti generali idonei a contrarre con la Pubblica Amministrazione e della qualificazione professionale richiesta con , se del caso, successiva verifica dei requisiti stessi da parte del RUP.

Il professionista affidatario deve possedere la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale.



14.1 – Servizi di valore inferiore/uguale a ventimila euro

Per i servizi tecnici di valore inferiore/uguale ad euro ventimila, si può procedere ad affidamento diretto attraverso la richiesta di almeno tre preventivi individuando gli affidatari attraverso modalità trasparenti (avviso sul sito web, ordine professionale, apposito Albo predisposto dall'Agenzia, ecc.).

14.2 – Servizi di valore inferiore/uguale a diecimila euro

Per i servizi tecnici di valore inferiore/uguale ad euro diecimila, si può procedere ad affidamento diretto, previa valutazione della congruità dell'importo offerto, attestata dal RUP, prescindendo dalla richiesta di altre offerte per garantire la tempestività della prestazione.

